**COMUNICATO STAMPA**

**BIOERA S.p.A.**

# Accolto l'appello promosso da Bioera S.p.A. avanti la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna

* * *

*Milano, 29 gennaio 2018* – Bioera S.p.A. ("**Bioera**" o la "**Società**") comunica di aver ricevuto in data odierna comunicazione del dispositivo della sentenza di appello emessa in data 18 dicembre 2017 dalla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, procedimento promosso dalla Società avverso la pronuncia del 25 gennaio 2013 della Commissione Provinciale di Reggio Emilia avente a riferimento un avviso di accertamento IRES in relazione al periodo di imposta 2005, meglio descritto nel seguito, per complessivi Euro 3.618 migliaia, dei quali Euro 1.809 migliaia a titolo di maggiore imposta e Euro 1.809 migliaia a titolo di sanzioni.

La Commissione ha accolto l'appello promosso dalla Società, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nel contenzioso la Società è stata assistita dall'Avv.to Alessandro Tardiola dello Studio Legale Tributario Simonelli Associati.

La controversia in essere traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza che aveva condotto alla notifica, nel febbraio 2011, di un processo verbale di constatazione nel quale veniva sollevato un rilievo per la presunta elusività di un'operazione, posta in essere nel periodo d'imposta 2005, ad esito della quale la Società:

- aveva acquisito il 30% della Lacote S.r.l. precedentemente detenuta da alcuni fondi d'investimento lussemburghesi (i "**Fondi**");;
- aveva ceduto ai medesimi Fondi una partecipazione pari al 3% del capitale sociale della controllata International Bar Holding S.r.l. ("**IBH**");
- aveva acconsentito alla sottoscrizione da parte dei Fondi di un aumento di capitale sociale di IBH ad essi riservato, per un ammontare complessivo pari al 7,56% del capitale sociale della controllata.

Alla base delle contestazioni mosse dall'Agenzia delle Entrate (la "**Agenzia**") vi erano le modalità attraverso le quali la Società avrebbe consentito ai Fondi l'acquisizione della partecipazione al capitale sociale di IBH che, nella ricostruzione dell'Agenzia, sarebbero state ispirate alla "logica del risparmio di imposta"; più in dettaglio, secondo quanto emergeva dall'avviso di accertamento, l'aumento di capitale riservato ai Fondi avrebbe sotteso la volontà della Società di trasferire ai Fondi medesimi una partecipazione in IBH senza però generare la plusvalenza che sarebbe emersa in ipotesi di vendita diretta

e che sarebbe stata integralmente assoggettata a tassazione in quanto priva dei requisiti per beneficiare del regime di *participation exemption*.

Secondo l'Agenzia, quindi, la Società avrebbe dovuto vendere ai Fondi l'intera partecipazione rappresentativa del 10,56% del capitale sociale in IBH, e non già vendere solo una parte consentendo per il residuo ai Fondi di acquisire la partecipazione mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale; conseguentemente, omettendo di considerare tutte le motivazioni economiche poste alla base dell'operazione oggetto di contestazione, l'Agenzia aveva determinato la plusvalenza fiscalmente imponibile che sarebbe sorta in capo alla Società qualora la stessa, anziché consentire la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, avesse ceduto direttamente la propria partecipazione in IBH, valorizzando quest'ultima sulla base del valore di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte dei Fondi.

Con riferimento all'avviso di accertamento, in data 21 novembre 2011 la Società aveva quindi proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia contestandolo per:

- decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo;
- assenza dei requisiti legislativamente previsti per l'applicazione dell'art. 37-*bis* D.P.R. n. 600/1973;
- errata quantificazione dell'asserita plusvalenza realizzata dalla Società sulla base delle disposizioni recate dall'art. 9 D.P.R. n. 917/1986.

Con sentenza del 25 gennaio 2013, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento e respinto il ricorso presentato dalla Società che aveva pertanto proposto appello avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna.

Come detto, in data 18 dicembre 2017 la Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna ha emesso sentenza, depositata in data odierna, con la quale è stato accolto l'appello della Società, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

**Bioera S.p.A.**

Bioera è una società per azioni con sede a Milano e quotata a Piazza Affari (segmento MTA) che opera quale *holding* di partecipazioni.

La principale controllata è *Ki Group S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva, anche per il tramite delle proprie controllate, nel settore della distribuzione all'ingrosso, produzione e vendita al dettaglio di prodotti biologici e naturali, prevalentemente nel territorio nazionale, e principalmente attraverso alcuni canali specializzati (alimentari biologici, erboristerie, farmacie).

Bioera detiene inoltre: *(i)* una partecipazione del 41,2% in *Visibilia S.r.l.*, concessionaria pubblicitaria multimediale (quotidiani, periodici, siti internet, *tablet app*, radio e *free press*), nonché controllante *Visibilia Editore S.p.A.* (società quotata sul mercato AIM-Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) attiva nel settore della pubblicazione di periodici e altre opere editoriali e proprietaria delle testate *VilleGiardini*, *Ciak*, e *PcProfessionale*; *(ii)* indirettamente, una partecipazione del 30% in *Unopiù S.p.A.*, *leader* nell'arredamento per esterni; e *(iii)* ulteriori differenti partecipazioni di minoranza, sia direttamente che indirettamente attraverso la propria controllata *Bioera Partecipazioni S.r.l.*.

**Per ulteriori informazioni:**

**Bioera S.p.A.**
*Investor relator*
Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Tel: 02.8396.3432
E-mail: segreteria@bioera.it